

INFORMATIVA - TARI 2014

Tributo Servizio Rifiuti

COME SI CALCOLA LA TARI

La TARI, come la TARES, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre tributo provinciale, senza applicazione diretta dell'iva al contribuente (iva solamente per tari corrispettivo).

- **La parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

- **La parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile

-

All'importo del Tributo occorre aggiungere :

- **(4 %) per TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(classificate in base alle 21 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

All'importo del Tributo occorre aggiungere :

- **(4 %) per TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

SUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al **tributo è costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati**. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) o della TARES (art.14 DL n.201/2011)

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
- **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO – TARI

CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

TERMINI e MODALITA' DI VERSAMENTO

I contribuenti effettuano il pagamento entro ciascun mese di scadenza delle rate, come di seguito riportate.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno

Le date di scadenza delle rate di versamento per l'anno 2014 sono :

- 1[^] RATA scadenza **GIUGNO 2014**
- 2[^] RATA scadenza **OTTOBRE 2014**
- 3[^] RATA scadenza **DICEMBRE 2014**

- **MODALITÀ**
- **MODELLO F/24 - AGENZIA ENTRATE - CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO**

COMUNE	CODICE COMUNE/ENTE
MINUCCIANO	F225

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO	CODICE TRIBUTO F24
TARI- tariffa sui rifiuti- art 1 c 639 L. n. 147/2013 – TARES art 14 DI n. 201/2011	3944
TARIFFA - art 1 c 668 L.n. 147/2013- art 14 c. 29 DL n. 201/2011	3950
TARI - tariffa sui rifiuti- art 1 c 639 L. n. 147/2013 – TARES art 14 DI n. 201/2011 – INTERESSI	3945
TARI- tariffa sui rifiuti- art 1 c 639 L. n. 147/2013 – TARES art 14 DI n. 201/2011- SANZIONI	3946
TARIFFA- art 1 c 668 L.n. 147/2013- art 14 c. 29 DL n. 201/2011 – INTERESSI	3951
TARIFFA- art 1 c 668 L.n. 147/2013- art 14 c. 29 DL n. 201/2011 – SANZIONI	3952

Sarà il Comune , ad effettuare il calcolo del tributo ed a predisporre ed inviare modello F/24

Dichiarazione TARI

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TIA/TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI **entro il termine del 30 GIUGNO dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo .**

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO TRIBUTI**